



INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Il decreto rilancio ha previsto un potenziamento del D.L. n. 63/2013 convertito dalla L. n. 90/2013 portando al 110% il credito d'imposta. La modalità di attuazione delle linee generali indicate negli art. 119 e 121 del decreto rilancio sono ancora da definire così come precisato al comma 12 e al comma 13 dell'art. 119. Infatti, riguardo alla cessione del credito d'imposta, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del D.LGS n. 241/1997, dai soggetti indicati all'art. 3 comma 3 lettere a) e b) del DPR n. 322/1998 : *[a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;].* I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'ENEA. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

La detrazione spetta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, **sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021** e nel dettaglio per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (è necessario un chiarimento da parte dell'A.D.E. circa la possibilità di annoverare nella sfera delle spese agevolabili, così come indicato all'art. 14 comma 1 del D.L. n. 63/2013, la sostituzione degli infissi) che interessano l'involucro dell'edificio. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 per appartamento.

Un altro requisito fondamentale da rispettare ai fini dell'accesso alla detrazione, è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del D.LGS n. 192/2015, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. I soggetti che dovranno certificare la congruità e la conformità degli interventi dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la

decadenza dal beneficio. Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11 sono detraibili.

La modalità di utilizzo dell'agevolazione è indicata al comma 1 dell'art. 121 del decreto. I soggetti che sostengono spese, negli anni 2020 e 2021, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione (5 anni), alternativamente:

- a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Dott. Antonio Venosi